



# COMUNE DI MANSUE'

PROVINCIA DI TREVISO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2022**

L'anno **uno**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, **per determinazione del Sindaco** in **1** convocazione.

Eseguito l'appello, risultano:

N.	Qualifica	Consiglieri	Gruppo politico	Presenti	Assenti
1	Sindaco	LEONIO MILAN		X	
2	Consigliere	SARTORI DAVIDE		X	
3	Consigliere	CANCIAN ALFIO		X	
4	Consigliere	SARTORI EMANUELA		X	
5	Consigliere	CALDERAN PAOLO		X	
6	Consigliere	PASQUALI DIANA		X	
7	Consigliere	BRESCACIN ALICE		X	
8	Consigliere	ARRIGONI MASSIMILIANO		X	
9	Consigliere	MARONESE MANOEL			X
10	Consigliere	AVELLI GIOVANNA			X
11	Consigliere	NESPOLO ANGELO		X	
12	Consigliere	PEZZUTTO FERNANDO		X	
13	Consigliere	DE LUCA ENRICA			X
				<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. **Moro Stefano**.

Il Dott. **Leonio Milan** nella sua qualità di **Sindaco** dichiara aperta la Seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglieri Comunali a discutere in seduta **Pubblica** sull'argomento in oggetto,

Immediatamente eseguibile: SI

## Il Consiglio Comunale

**L'Assessore Arrigoni:** espone il contenuto della proposta di deliberazione ed evidenzia come per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni previste per l'anno 2021 rimangono invariate.

**Visti** i commi da 738 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano l'imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Comunale Unica (IUC) dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai commi da 639 a 731 dell'art. 1;

**Richiamati** in particolare l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nei commi sotto riportati:

- **art. 1 comma 738:** *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;*

- **art. 1 comma 748:** *“L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- **art. 1 comma 749:** *“Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;*

- **art. 1 comma 750:** *“L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;*

- **art. 1 comma 751:** *“Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;*

- **art. 1 comma 752:** *“L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;*

- **art. 1 comma 753:** *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;*

- **art. 1 comma 754:** *“Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”*

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della legge 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;*

**Richiamato** altresì il Regolamento per l' applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/06/2020;

**Rilevato** che, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone:

- *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Ritenuto** di confermare e approvare, per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille detrazione € 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,2 per mille
terreni agricoli	9,2 per mille

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5,00 per mille detrazione € 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00 per mille
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla	0,00 per mille

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9,2 per mille
terreni agricoli	9,2 per mille

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, le aliquote approvate con il presente atto hanno effetto dal 1/01/2022 a seguito di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge 160/2019.

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione n. 9 del 24/06/2020 nonché alla normativa statale vigente.

4. di allegare copia della presente al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. di disporre, a cura dell'ufficio tributi, la pubblicazione delle aliquote sul Portale del federalismo fiscale del sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'economia e delle finanze.

In seguito

Con separata votazione espressa in forma palese con il seguente risultato: unanime favorevole dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

*Leonio Milan*  
- Firma acquisita digitalmente -  
( Art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Moro Stefano*  
- Firma acquisita digitalmente -  
( Art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm )

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che, ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE**

- Firma acquisita digitalmente -  
( Art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm )

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, trascorsi **10** giorni dalla data di inizio pubblicazione, è **divenuta esecutiva per decorrenza dei termini** di cui all'art. 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

**L'INCARICATO DELL'ESECUTIVIA'**

- Firma acquisita digitalmente -  
( Art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm )